



Art. 2

Comitato tecnico-scientifico

1. La Giunta provinciale nomina un comitato con compiti di consulenza tecnico-scientifica ai fini della promozione e della gestione di questa legge. Il comitato si esprime sui quesiti ad esso sottoposti dalla Giunta provinciale, dalle strutture provinciali, dai comuni, dai loro consorzi e dagli altri enti che promuovono o gestiscono ecomusei. Il comitato esprime inoltre i pareri previsti da questa legge; svolge azione di stimolo e di suggerimento nei confronti della Provincia in materia di ecomusei.

2. Il comitato è composto da:

- a) i dirigenti generali dei dipartimenti competenti in materia di attività culturali e in materia di ambiente, di cui uno con funzione di presidente;
- b) tre funzionari competenti in materia di attività culturali, beni culturali, urbanistica e tutela del paesaggio;
- c) il direttore del Museo tridentino di scienze naturali o un suo delegato;
- d) il direttore del Museo degli usi e costumi della gente trentina o un suo delegato;
- e) il direttore dell'azienda di promozione turistica del Trentino;
- f) un esperto in materia di storia e tradizioni locali.

3. Il comitato nomina al suo interno il vicepresidente. Funge da segretario un funzionario del servizio attività culturali.

4. Il comitato determina le modalità del proprio funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate.

Art. 3

Riconoscimento e gestione degli ecomusei

1. Gli ecomusei sono promossi da singoli comuni o da più comuni contermini in forma associata.

2. La gestione degli ecomusei è effettuata dai comuni promotori nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento dei comuni.

3. Il riconoscimento della qualifica di ecomuseo è disposto dalla Provincia, a seguito di apposita domanda presentata dai comuni nel rispetto dei requisiti e dei criteri definiti dalla Giunta provinciale (1).

Art. 4

Denominazione e marchio

1. Contestualmente al riconoscimento della qualifica di ecomuseo di cui all'articolo 3, comma 3, la Provincia assegna a ogni ecomuseo una denominazione esclusiva ed originale e un marchio. Il marchio è veicolo di promozione dell'ecomuseo ed è tutelato nelle forme consentite.

2. La Provincia può promuovere, oltre a quello di ogni singolo ecomuseo, un marchio che raccolga l'immagine complessiva degli ecomusei del Trentino.